

Cimiteri della Città di Torino

Cimitero Monumentale - Intervento di rifacimento rampe scale c.so Regio Parco 90 e via Pindemonte.

Progetto esecutivo

(ai sensi dell'art.23 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

Capitolato Speciale d'Appalto

Parte I e II - Parte amministrativa

Rev. n.	data	Oggetto revisione	redatto	verificato	approvato	file
00	Maggio 2023	Prima emissione	ES/EA	WS	WS	

COMMITENZA AFC Torino S.p.A. c.so Peschiera, 193 - 10141 Torino R.U.P.: arch. Walter Saino	PROGETTO:	PROGETTO STRUTTURE: ing. Giuseppe Rinaldis Via XX Aprile, 20 10042 Nichelino (TO)	CSP: ing. Giuseppe Mazzeo Via Avellino, 20 10144 Torino	IMPRESA ESECUTRICE
---	------------------	---	---	---------------------------

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
PREMESSA	3
Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.	3
Articolo 2. Ammontare dell'appalto.	3
Articolo 3. Corrispettivo.	4
Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.	4
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.	5
Articolo 6. Direttore di cantiere.	5
Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	5
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.	6
Articolo 9. Penali.	7
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.	7
Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.	8
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.	9
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.	9
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.	10
Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.	10
Articolo 16. Modifiche al progetto e al corrispettivo.	10
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.	11
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.	12
Articolo 19. Controlli e verifiche.	12
Articolo 20. Conto finale dei lavori.	13
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.	13
Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.	13
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.	14
Articolo 24. Riserve e accordi bonari.	15
Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	16
Articolo 26. Subappalti e subcontratti.	16
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.	18
Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.	18
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.	18
Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore	19
Articolo 31. Documentazioni da produrre.	19
Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	20
PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI	20
Articolo 33. Riepilogo categorie d'appalto e documenti che regolano l'appalto	20
Articolo 34. Oggetto dell'Appalto	22
Articolo 35. Regole generali	23
Articolo 36. Attività progettuali integrative	29

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende:

- CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dalla Legge n. 120 del 11.09.2020 e dalla Legge n.108 del 29.07.2021.
- REG. DL: Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
- RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal Codice.
- CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, come da bando di gara ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis del Codice.

Articolo 2. Ammontare dell'appalto.

1. L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.

Tali importi, sono così definiti, oltre IVA di legge ex art. 23, comma 16 del Codice:

- a) **Euro 44.575,42** per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara, comprensivi di Euro 26.531,10 per costi della manodopera per costi della manodopera (come desunti dal Q.I.M e comprensivi del 26,50% - spese generali ed utili d'impresa) derivanti dalle specifiche analisi effettuate nella redazione del Prezziario Regione Piemonte vigente (Deliberazione della Giunta Regionale 20/02/2023, n. 6-6521. “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezziario Regione Piemonte febbraio 2023” - Adozione e pubblicazione) oltre all'applicazione delle tabelle ministeriali per il settore merceologico del presente appalto attualmente vigenti (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – D.D. n.26/20 del 22.05.2020), in particolare: operaio specializzato 29,18 euro/ora – operaio qualificato 27,04 euro/ora – operaio comune 24,28 euro/ora (da incrementare del 26,50%);
- b) **Euro 6.828,40** per oneri per la sicurezza contrattuali (soltanto su categoria OG2), non soggetti a ribasso.

Per un ammontare complessivo posto a base di gara pari ad **Euro 51.403,82.**

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, da ritenersi attribuite all'Appaltatore in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, nonché quelle subappaltabili o scorporabili ex art. 105, commi 1, 2 e 4 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di

interventi complessi di importo superiore a 15 milioni di euro ex art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

3. Il contratto d'appalto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Codice, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

4. Ai fini del successivo articolo 3, comma 3, l'elenco prezzi allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituisce l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d'Appalto e nel presente atto.

2. Al contratto d'appalto si applicano le clausole di revisione prezzi di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, con i limiti e le modalità di cui alla Legge 197 del 29/12/2022 all'art. 1 c. 458;

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 c. 4, nonché la documentazione indicata sempre al precedente art. 2 comma 4 nel suo secondo periodo, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice;

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell'elenco prezzi particolare dell'opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi ex art. 8, c. 5 del Reg. DL, utilizzando:

- in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte di riferimento per l'appalto, anche aggregandoli in una nuova analisi;
- in subordine, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, con l'approvazione finale del RUP.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto sull'importo a base di gara e, qualora comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, si applica l'art. 8, c. 6 del Reg. DL.

5. I lavori in economia a termini di contratto, che per loro natura non danno luogo ad una valutazione a misura, sono inseriti nella contabilità secondo le seguenti modalità:

- per l'importo dei materiali in provvista, dei trasporti e dei noli di mezzi d'opera sono utilizzati le voci dell'elenco prezzi particolare al netto del ribasso d'asta;
- per la relativa manodopera sono utilizzati i prezzi ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni medesime, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto;

Qualora si debbano contabilizzare le predette opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, c. 3 del Reg. DL ed il riassunto di ciascuna lista settimanale andrà riportato sul registro di contabilità.

Articolo 4. Domicilio dell'Appaltatore.

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta

aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell'esecutore, del verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, che dev'essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. AFC effettuerà i pagamenti tramite il competente ufficio contabilità, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
2. L'Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dall'art. 3 CG.
3. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.

1. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG e l'atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore od al suo rappresentante.

2. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa appaltatrice, l'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (art.105, co.17, D.Lgs. 50/16).

Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

3. Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore tecnico di cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo. Previa motivata comunicazione all'appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il DL fornisce al RUP l'attestazione dei luoghi ai sensi dell'art. 4, c. 1 del Reg. DL.

Successivamente, prima della sottoscrizione del contratto o alla consegna dei lavori in via d'urgenza, il DL, qualora richiesto dal RUP, accerta il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori aggiornando la predetta attestazione.

2. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in contraddittorio con l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 5 del Reg. DL, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29.

3. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, c. 8 del Codice e art. 5, c. 9 del Reg. DL, fatto salvo la mancata presentazione delle polizze di cui al successivo art. 29.

4. **Il tempo utile per ultimare tutti i lavori** in appalto è fissato in **giorni 70 (settanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Si precisa che durante l'esecuzione dei lavori potrà verificarsi una sospensione di 10gg circa in corrispondenza del periodo della Commemorazione dei Defunti (rif. Ordinanza dalla Sindaca della Città di Torino n.79 del 11.10.2017 prot. 244/4601 e smi) rispetto la quale l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa.

5. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 2 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 4 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori e decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale ex art. 5, c. 9 del Reg. DL. Per l'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.

6. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d'urgenza, si applicano le disposizioni previste al precitato art. 5, c. 9 del Reg. DL. Nel caso specifico, trattandosi di lavori da avviare tempestivamente la DL potrà procedere alla **consegna in via d'urgenza** e l'Impresa esecutrice dovrà garantire sin da subito la presenza di maestranze e risorse a tal fine;

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori il quale, in ogni caso, procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell'art. 12, c. 1 del Reg. DL, redigendo apposito verbale di constatazione sullo stato dei lavori, a seguito del quale elabora nel più breve tempo possibile il certificato di ultimazione dei lavori.

8. Nel caso in cui il DL accerti la necessità di eseguire il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni da indicare nel predetto certificato. Alla conclusione del termine così assegnato, il DL procede nuovamente a constatare, con la redazione di un apposito verbale di accertamento, che le lavorazioni sono state completate e conferma l'ultimazione già indicata nel certificato di ultimazione compilato in precedenza. In caso contrario, il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni. In caso di persistente inerzia dell'appaltatore accertata da apposito verbale di constatazione, la Stazione appaltante si riserva di procedere d'ufficio, previa comunicazione allo stesso, addebitandone la spesa.

9. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa di AFC, superiore al termine di cui al comma 2, l'esecutore può richiedere il recesso del contratto, ai sensi dell'art. 5, c. 12 del Reg. DL.

11. Qualora l'istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata da AFC, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 5, c. 14 del Reg. DL.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma 11 RG) costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma di esecuzione dei lavori (art. 1, c. 1 lett. f del Reg. DL) che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell'immobile/area affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.

3. L'Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, comunicati al Responsabile del Procedimento e firmati per accettazione dall'Appaltatore, ex art. 3 del Reg. DL. E' altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

In particolare si segnala che gli orari di inizio e termine delle lavorazioni (con relativa uscita degli operai dai siti cimiteriali) non potranno eccedere gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri che si differenziano in tre fasce:

- Orario in vigore dal 1 settembre al 3 novembre e dal 1 marzo al 30 aprile:
dal lunedì al venerdì, ore 08.30 - 17.30
- Orario in vigore dal 4 novembre al 28 febbraio:
dal lunedì al venerdì, ore 08.30 - 16.30
- Orario in vigore dal 1 maggio al 30 agosto:
dal lunedì al venerdì, ore 08.30 - 19.00

Tali orari potranno essere variati solo su specifica autorizzazione o richiesta del DL.

5. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una **penale pari all'1‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale ex art. 113 bis, comma 4 del Codice.

2. L'importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis, comma 4 del Codice.

3. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall'importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario;

4. Sono inoltre previste le seguenti **detrazioni**:

- Per le mancate ottemperanze agli Ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori, potrà essere applicata una detrazione di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di inadempienza;
- Per l'inosservanza al piano di sicurezza e alle prescrizioni del C.S.E.: per la prima infrazione, la detrazione è di € 150,00 (centocinquanta/00); per ciascuna infrazione successiva dello stesso tipo, l'importo va progressivamente aumentato di € 100,00 (cento/00).

Tutte le detrazioni e penali di cui al presente articolo possono applicarsi indipendentemente fra loro. Gli importi in tal modo determinati saranno trattenuti sull'ammontare del certificato di pagamento relativo allo stato d'avanzamento successivo all'evento.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi indicati dall'art. 107 del Codice e con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione; a seguito della cessazione di dette cause, si procede con le modalità di cui all'art. 10, c. 4 del Reg. DL.

2. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori secondo l'art. 107, c. 4 del Codice e ai sensi dell'art. 10, c. 3 del Reg. DL. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92, c. 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

3. Nel caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, il risarcimento dovuto all'esecutore è da quantificare sulla base dei criteri previsti dall'art. 10, c. 2 del Reg. DL.

4. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 107, comma 5 del Codice.

Articolo 11. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell'Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all'art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.

In particolare l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto con riferimento alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR secondo il vigente CCNL e che, in base all'art.30,co.4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, la retribuzione è conforme alle categorie merceologiche di lavori indicate nel disciplinare di gara. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, nonché dalla ditta ausiliaria in caso di avvalimento e dalla ditta distaccante nel caso di ricorso al suddetto istituto.

Sarà cura della Stazione Appaltante effettuare, successivamente, le opportune verifiche c/o gli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Torino, laddove l'attività prevalente sia riconducibile al CCNL dell'edilizia, nel rispetto di quanto sopra anche ai fini del disposto di cui al successivo art. 23, comma 4.

5. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.

6. L'Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all'ottenimento del C.P.I., all'autorizzazione ASL, dell'agibilità, ecc... entro 30 gg dall'ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.

7. La Direzione Lavori o l'organo di collaudo, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL, possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

8. Spetta altresì all'Appaltatore l'onere per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, compresi i relativi trasporti in discarica e le eventuali caratterizzazioni, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.

L'Appaltatore è il produttore dei rifiuti che originano dalla attività di cantiere in conformità al dettato dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. 152/2006 e si impegna a gestire le terre da scavo ed i materiali di risulta derivanti dall'esecuzione del presente appalto in conformità all'art. 13 del D.P.R. n. 254/2003 ed al d.lgs. 152/2006 e s.m.i, tenendo presente che eventuali materiali di risulta sono riutilizzabili esclusivamente attenendosi alle disposizioni dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2003 e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis d.lgs. 152/2006.

Il deposito temporaneo dei rifiuti può avvenire esclusivamente presso il luogo di produzione secondo le tempistiche indicate all'art. 183, comma 1, lett. bb) del d.lgs. 152/2006.

La gestione dei materiali di risulta ed i relativi costi, ivi inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti che originano dalla attività di cantiere, sono compresi nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, sono di proprietà dell'Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori **a corpo** è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale come indicato nel bando di gara e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 15, c. 2 del Reg. DL; tuttavia, se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all'art. 15 del presente atto.

4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

5. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:

a) ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa al momento della presentazione della relativa documentazione;

b) nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell'esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione

- della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore;
- c) nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessita, oltre alla specifica certificazione dell'esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.
- d) gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti anche ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
 - per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti a) – b) – c).

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 32, comma 3.
2. Le attività di controllo amministrativo contabile sono svolte, da parte del DL, secondo le prescrizioni dell'art. 13 del Reg. DL; i diversi documenti contabili sono predisposti e tenuti dai soggetti delle stazioni appaltanti di cui all'art. 101 del Codice, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 14 del Reg. DL.

Articolo 15. Anticipazioni dell'Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 14, c. 1 lett. b del Reg. DL, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture in formato elettronico così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate, ex art. 3 della L. 136/2010.
2. Le fatture in formato elettronico relative ai lavori e forniture saranno intestate ad AFC e trasmesse all'Appaltatore, che avrà l'obbligo di pagare entro 15 giorni. All'importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l'interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell'importo complessivo netto dell'opera, a meno che l'Appaltatore vi consenta.

Articolo 16. Modifiche al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione, addizione o modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del Procedimento o da AFC) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 106 (nel caso di contratti relativi a Beni Culturali, richiamare anche l'art. 149 del Codice) del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.
2. Sono consentite le modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del Codice e dell'art. 8, c. 7 del Reg. DL, disposte dal Direttore dei lavori anche per risolvere aspetti di dettaglio e che non modificano qualitativamente l'opera, comunicandole preventivamente al RUP. Le predette modifiche, che non devono comportare aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, sono ammesse a condizione di non essere sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del Codice e, relativamente alle categorie di lavorazione, qualora la variazione in aumento o diminuzione sia contenuta entro il limite del 10 per cento.
3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le modifiche di cui all'art.106, c. 2 del Codice, nonché quelle finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua

funzionalità, sempreché le suddette modifiche non comportino un'alterazione della natura complessiva del contratto ed un incremento di spesa superiore ai limiti di cui al medesimo c. 2.

4. Ai sensi dell'art. 8, c. 8 del Reg. DL, l'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede, con l'esecutore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.

5. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a corpo con l'utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a corpo con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui manufatti/aree di AFC, l'appaltatore sarà altresì tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal DL/RUP, sulla scorta e con le modalità di quanto previsto dall'art. 163 del Codice; i relativi atti saranno successivamente trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.

Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.

2. I pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell'appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un'inadempienza, AFC procederà secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell'INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell'INAIL del 21.03.2012.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo la formale attestazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori nonché dopo la presentazione della documentazione prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25/6/2021.

4. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% e sarà pagata, quale rata di saldo ex art. 113 bis, comma 3 del Codice, secondo le previsioni contrattuali, previa verifica del DURC ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 28, comma 3.

Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l'importo dell'inadempienza dal saldo medesimo e si provvederà ai sensi del comma 2. Nel caso venga riscontrata l'irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si procederà comunque con il versamento diretto dell'inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà successivamente alla data di emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice.

5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si procederà secondo i disposti dell'art. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come indicato nel periodo

precedente, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di tutte le certificazioni che giustificano le prestazioni e di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Il DL svolge attività di controllo tecnico tra cui l'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall'art. 101 comma 3 del Codice. Altresì esegue tutti i controlli e le prove di cui all'art. 6 del Reg. DL, con le modalità ivi previste.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, per accertata esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto, ai sensi dell'art. 6, c. 3 del Reg. DL. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta delle predette non conformità del materiale o del manufatto.

4. Ai fini dell'accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:

- a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
- b) il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto o alla normativa tecnica, nazionale o dell'UE, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, sul primo atto contabile utile.
- c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori;
- d) accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
- e) non rilevanza dell'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata;
- f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

5. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'appalto Parte III- Tecnica.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

5. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal Capitolato speciale d'appalto parte III – Disposizioni tecniche, sono disposti dalla Direzione lavori o dall'organo di collaudo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, comma 7, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico ex art. 111, comma 1 bis del Codice, ad eccezione di quanto già eventualmente compreso nei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale e di quanto previsto all'art. 11, comma 7 del presente Capitolato speciale d'appalto. Per tutte le analisi o le prove non previste nel precedente capoverso, l'esecutore sarà tenuto ad eseguirle a propria cura e spese, ex art. 6, c. 4 del Reg. DL.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

a) Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. e del Reg. DL.

b) La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell'Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 14, comma 1 lett. e del Reg. DL.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.

1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall'art. 14, c. 8 del Reg. DL.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.

AFC solo per i lavori di importo pari o inferiore al milione di euro, e qualora non siano state apposte riserve, si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso dal DL, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 12, c. 1 del Reg. DL.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato da AFC; il silenzio di AFC protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell'art. 102, comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da AFC prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell'atto di collaudo; resta nella facoltà di AFC richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore

l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, mediante formale contestazione scritta all'Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell'Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del Codice.

4. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., l'Amministrazione, senza l'applicazione di alcun termine per adempiere, ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto previa comunicazione, da inviarsi tramite PEC all'Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- d) fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) mancata presa in consegna dell'area da parte dell'Appaltatore, ex art. 5, c. 3 del Reg. DL;
- f) violazione del Patto di Integrità debitamente sottoscritto, con particolare riferimento all'art.2, co.1 del medesimo;
- g) violazione di quanto previsto all'art.30,co.4 ed art.105,co.9 D.Lgs.50/2016 e s.m.i, nonché degli oneri di cui al precedente art.11,co.4;
- h) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 42 (Conflitto di interesse) del Codice.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali AFC non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all'art. 108, comma 8 del Codice.

6. E' fatto salvo il diritto di recesso di AFC sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi previste.

Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. d.lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'Appaltatore stesso.

7. L'Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.

8. L'Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del Codice.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, ex art. 3, c. 1 del Reg. DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ex art. 3, c. 1 del Reg. DL.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
6. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie controdeduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
9. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il DL dovrà farne espressa menzione nel Registro di contabilità.
10. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell'importo economico dell'opera tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale stesso, si procederà con l'attivazione dell'accordo bonario secondo le modalità di cui all'art. 205 del Codice.
11. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. Nel solo caso di lavori di particolare complessità e di importo elevato, è facoltà dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice.
12. Il DL o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
13. Se le contestazioni riguardano fatti, il DL redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da

presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

14. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

15. Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare nei termini di cui al successivo art. 31, al fine della stipula del contratto e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora AFC non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a).

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza, in ottemperanza al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 26. Subappalti e subcontratti.

1. Previa autorizzazione di AFC e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell'art. 89, comma 11 del Codice e del D.M. M.I.T. n. 248 del 10 novembre 2016, nonché di quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. AFC provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13 e secondo quanto dichiarato ed allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Codice.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare ad AFC, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del Codice. In difetto, fatti salvi giustificati motivi al riguardo formalmente presentati dall'Appaltatore, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

4. AFC non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi

dell'art. 105 comma 10 del Codice, si applica quanto previsto all'articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.

6. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, AFC effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

7. Il direttore dei lavori, oltre a verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati preventivamente comunicati (ex art. 105, c. 2 del Codice) e a controllare che i predetti svolgano la parte di prestazioni ad essi affidate, provvede alla segnalazione al RUP delle inosservanze da parte dell'esecutore delle disposizioni di cui all'art.105, come da art. 7, c. 1 del Reg. DL.

8. Dovranno in ogni caso considerarsi "lavori" e pertanto sempre soggette ad autorizzazione al subappalto, le lavorazioni consistenti in un'attività di trasformazione di un bene in un'entità diversa, con destinazione d'uso o consistenza mutate rispetto a quelle originarie (ad es. la fornitura con posa di conglomerato bituminoso, anche se la manodopera sia inferiore al 50%, in quanto di per sé il bitume, pur se preconfezionato, non ha una specifica destinazione d'uso indipendente dalla posa in opera, necessitando infatti di essere lavorato, come anche il calcestruzzo, i laterizi, materiali grezzi in genere).

9. L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici e dei cottimisti o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

10. L'appaltatore dovrà far redigere al subappaltatore, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, il proprio Piano operativo della sicurezza nel rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi, art. 100 e all. XV - art.7, d.lgs. 81/08 e del Piano operativo della sicurezza art. 89 lett. h) e 96 c. 1 lett. g), d.lgs. 81/08 redatto dall'appaltatore stesso entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva efficace.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al proprio, prima delle trasmissioni dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione come previsto dall'art.97 c.3 lett. b), d.lgs.81/08.

L'appaltatore è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art.26 c.1 lettera a) del d.lgs. 81/08 e all. XVII, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento tra le imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell'art.26 c.3 d.lgs. 81/08.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 d.lgs. 81/08 e del Piano Operativo di Sicurezza dell'appaltatore e a fornire al coordinatore un Piano Operativo di Sicurezza e, per i lavoratori autonomi, un piano complementare di dettaglio delle misure della sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 d.lgs. 81/08 per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

11. Ove l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art.30 D.Lgs.276/2003 e s.m.i (distacco di manodopera), dovrà trasmettere, almeno 10 giorni prima della data di effettivo utilizzo della **manodopera distaccata**, apposita documentazione di seguito indicata:

- a) autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 del legale rappresentante dell'impresa Appaltatrice (distaccataria) con indicazione dei lavoratori in distacco;
- b) dichiarazione di avere in essere con la società distaccante un formale contratto di distacco (da allegare in copia) che dovrà, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione

dell'interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c);

- c) dichiarazione di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile;
- d) dichiarazione che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l'iscrizione in Cassa Edile se l'attività esercitata in maniera prevalente è quella edile, nello specifico la Cassa Edile di Torino, nel caso di lavori superiori a 90gg;
- e) comunicazione da parte da parte dell'impresa distaccante al dipendente/i distaccato controfirmata da quest'ultimo/i;
- f) comunicazione al Centro dell'impiego di avvenuto distacco indicante le date di inizio e fine rapporto.

La Stazione Appaltante, entro 10 gg dal ricevimento di quanto sopra, potrà negare il distacco ove in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d'appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, relativa all'Appaltatore non produce effetto nei confronti di AFC, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

2. Entro 60 giorni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia e di cui all'art. 48, comma 19 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dai disposti dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.

1. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che AFC abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti.

2. Tale garanzia sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale garanzia con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma, dovranno essere apposte digitalmente ex art. 21 e ss del Codice dell'amministrazione digitale.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice.

3. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall'art. 103, comma 7 del Codice, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto

pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze dovranno essere debitamente sottoscritte ai sensi di Legge secondo le modalità di cui al precedente art. 28.

Le suddette polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1 - OPERE € 51.403,82 (in relazione alla tipologia dell'opera, massimale pari all'importo a base di gara);
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 500.000;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000;
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000 (massimale pari al 5% della somma assicurata per le partite 1, 2 e 3, e comunque con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5 milioni di Euro).

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa).

L'Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

5. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.

Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno, secondo le prescrizioni di cui all'art. 11 del Reg. DL.

2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.

1. L'Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- garanzia definitiva ex art. 28 del CSA ;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dalla Legge n. 55/2019 e dalla Legge 120/2020, il Decreto M.I.T. del 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per quanto non abrogato dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l’Appaltatore è soggetto oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale D’appalto al D.M. del 17/01/2018 Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”.
4. Si intendono inoltre parte del presente atto le indicazioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., della Legge 98/2013 e s.m.i. (art. 41) e del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.
5. Si intendono richiamati ed accettati, da entrambe le parti, il “Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino” n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 e s.m.i. e il “Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico” n. 318, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006.
6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n. mecc. 2009-09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 33. Riepilogo categorie d’appalto e documenti che regolano l’appalto

Secondo quanto previsto all’art.2 c.2 del presente CSA, si riporta di seguito in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto:

Cimitero Monumentale - Intervento di rifacimento rampe scale c.so Regio Parco 90 e via Pindemonte				
SINTESI COSTI E CATEGORIE OPERE				
CATEGORIE LAVORI	Opere	Sicurezza	Totale	%
OG2 (edili) – scale C.so Regio Parco 90	€ 20 169,24		€ 20 169,24	39,24%
OG2 (edili) – scale V. Pindemonte	€ 24 406,18		€ 24 406,18	47,48%
Oneri Sicurezza totali		€ 6 828,40	€ 6 828,40	13,28%
TOTALE	€ 44 575,42	€ 6 828,40	€ 51 403,82	100,00%

Di seguito prospetto di sintesi economica delle principali lavorazioni inserite in appalto:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I	
		TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
C	LAVORI A CORPO euro	44'575,42	86,716-(100,000)
C:001	MON. REGIO PARCO 90 euro	20'169,24	39,237-(45,247)
C:001.001	OPERE EDILI euro	20'169,24	39,237-(45,247)
C:001.001.001	DEMOLIZIONE euro	344,03	0,669-(0,772)
C:001.001.002	RIVESTIMENTI euro	14'443,40	28,098-(32,402)
C:001.001.003	OPERE DA FABBRO euro	5'301,42	10,313-(11,893)
C:001.001.004	RIPRISTINI PACCHETTI STRADALI euro	80,39	0,156-(0,180)
C:002	MON. VIA PINDEMONTA euro	24'406,18	47,479-(54,753)
C:002.001	OPERE EDILI euro	24'406,18	47,479-(54,753)
C:002.001.001	DEMOLIZIONE euro	55,71	0,108-(0,125)
C:002.001.002	RIVESTIMENTI euro	14'593,87	28,391-(32,740)
C:002.001.003	OPERE DA FABBRO euro	9'050,39	17,606-(20,304)
C:002.001.004	RIPRISTINI PACCHETTI STRADALI euro	706,21	1,374-(1,584)
S	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro	6'828,40	13,284-(100,000)
	TOTALE euro	51'403,82	100,000

Segue elenco documenti d'appalto:

Elaborati Generali:

1. Schema Contratto d'appalto;
2. Capitolato Speciale d'appalto – Parte I e II amministrativa;
3. Capitolato Speciale d'appalto – Parte III Norme Tecniche;
4. Relazione tecnico-illustrativa generale.
5. Relazione tecnica con interventi tipo;
6. Relazione CAM;
7. Cronoprogramma lavori;
8. Codice Etico AFC;
9. Patto d'integrità.

Elaborati Economici:

10. Elenco prezzi unitari;
11. Stima incidenza della manodopera;
12. Disciplinare tecnico.

Elaborati grafici architettonici:

13. TAV EA 01/03 - Scale storiche - Cimitero Monumentale - Corso Regio Parco 90, Via Pindemonte - Inquadramento Generale - Scala 1:2000;
14. TAV EA 02/03 - Scala storica Cimitero Monumentale Via Pindemonte - Pianta - stato di fatto - progetto - scala 1:50 - Prospetto interno - stato di fatto - progetto - scala 1:50 - Sezione AA' - stato di fatto - progetto - scala 1:50;
15. TAV EA 03/03 - Scala storica Cimitero Monumentale Corso Regio Parco 90 - Pianta - stato di fatto - progetto - scala 1:50 - Prospetto interno - stato di fatto - progetto - scala 1:50 - Sezione AA' - stato di fatto - progetto - scala 1:50.

Elaborati Sicurezza

16. Piano di Sicurezza e Coordinamento (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 100 e allegato XV - d.lgs. 3 agosto 2009, n.106);
17. Allegato "A" programma temporale dei lavori;
18. Allegato "B" – Analisi e valutazione dei rischi (probabilità ed entità del danno, valutazione dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni);
19. Allegato "C" – Stima dei costi della sicurezza;
20. Allegato "D" – Elenco prezzi della sicurezza;
21. Allegato "E" – Tavole esplicative.

Per quanto riguarda gli elaborati progettuali si rinvia al progetto esecutivo posto a base di gara. In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

Articolo 34. Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi di rifacimento rampe scale c.so Regio Parco 90 e via Pindemonte presso il Cimitero Monumentale, il tutto così come definito nel progetto esecutivo.

L'affidamento del presente appalto si riferisce ad un determinato arco di tempo e prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni che sono definite nel loro contenuto prestazionale e nel loro numero e sono riportate nel progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e posto a base di gara.

L'Impresa nella programmazione dei lavori dovrà anche tenere conto delle specifiche condizioni in cui questi si svolgeranno segnalate all'art. 8 c.6 del presente CSA e riprese nel Capitolato Tecnico per quanto attiene alla compresenza di cerimonie funebri e altri soggetti durante l'esecuzione dei lavori.

NOTA BENE: l'Appaltatore, nella sua qualità di soggetto produttore dei rifiuti provvederà, a propria cura e spese, al conferimento delle macerie e detriti derivanti dalle lavorazioni, dei rifiuti solidi urbani, di quelli ad essi assimilabili e dei rifiuti speciali ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa dando evidenza ad AFC Torino S.p.A. dell'avvenuto corretto invio al trattamento/smaltimento (copia del formulario con evidenza di accettazione rilasciata dall'impianto di destinazione e/o analoga documentazione di derivazione SISTRI).

L'Appaltatore, ad ultimazione dei lavori, avrà l'obbligo di consegnare le aree pulite a "regola d'arte" provvedendo anche alla pulizia finale delle aree stesse a sua cura e spese, affinché queste siano immediatamente utilizzabili da terzi.

1. L'assunzione dell'appalto, di cui al presente capitolato, implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alle caratteristiche tecniche degli interventi oggetto del presente appalto, alle condizioni effettive dei siti in cui sono ubicati gli immobili, alla natura e condizioni degli accessi, alla contiguità talvolta dei sedimi di intervento con altri immobili e/o con attività in atto, alla eventuale contemporaneità di esecuzione di lavori in altri cantieri limitrofi che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sul prezzo posto a base di gara.

2. Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Impresa appaltatrice dichiara di aver inteso quali saranno le opere da eseguirsi, le caratteristiche delle stesse, di conoscere quindi il progetto, di concordare con i fini dell'opera e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a svilupparne in coerenza le eventuali ulteriori indagini sul luogo nel rispetto degli ordinativi lavori ricevuti dall'ufficio di direzione dei lavori.

3. Dichiara in particolare di riconoscere i lavori in progetto eseguibili e di assumere piena e totale responsabilità sia sull'esame delle opere in progetto, sia dell'esecuzione dell'intero appalto in tutte le sue parti. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. In sede di formulazione dell'offerta, l'impresa dovrà considerare la propria organizzazione d'impresa, analizzare l'impegno che il suddetto appalto richiederà organizzativamente, sotto il profilo delle tempistiche operative e i conseguenti oneri, senza poter successivamente pretendere compensi ulteriori di qualsiasi natura. Anche nell'eventualità in cui nei cantieri si verificassero ritardi generati da eventi imprevedibili, la ditta non ha diritto a compensi di qualsiasi natura.

5. L'impresa, nella valutazione degli interventi, deve tener conto che gli stessi sono eseguiti presso immobili senza possibilità di allacciamento a reti idriche e di energia elettrica esistenti e soprattutto attive in loco per le esigenze del cantiere.

6. La ditta è tenuta a valutare, in sede di formulazione dell'offerta, che i suddetti allacciamenti per le necessità dei cantieri saranno da organizzare presso gli Enti competenti e successivamente utilizzati a proprie spese.

Articolo 35. Regole generali

Durante tutta la permanenza del cantiere l'Appaltatore dovrà rispettare le regole generali presenti all'interno dei siti cimiteriali e segnatamente:

1. rispettare l'orario di apertura e chiusura del sito cimiteriale non pretendendo di anticipare o posticipare in altri orari le attività di lavoro, salvo specifiche deroghe concesse dalla Direzione Lavori;

2. fatte salve specifiche deroghe rilasciate dalla D.L. non è consentito effettuare lavorazioni nei giorni festivi. Nel periodo della ricorrenza dei defunti l'ingresso delle imprese che lavorano nei cantieri del cimitero sarà sospeso come prescritto dall'Ordinanza della Città che sarà tempestivamente comunicata dalla D.L.;

3. agevolare il più possibile il regolare svolgimento dei funerali e in generale delle ordinarie operazioni cimiteriali;

4. l'Appaltatore dovrà interrompere qualsiasi tipo di attività rumorosa ad ogni passaggio di funerali in modo tale da consentire lo svolgimento della cerimonia nel massimo silenzio;

5. tutti i mezzi circolanti all'interno del sito cimiteriale dovranno procedere a passo d'uomo e dovranno rispettare tutte le normative in materia di abbattimento delle polveri;

6. qualsiasi danno a impianti, cordoli, strade, marciapiedi, pozzetti, ecc. prodotto dai mezzi d'opera o dalle attività di cantiere dovrà essere riparato tempestivamente a carico dell'Appaltatore;

7. l'Appaltatore dovrà quotidianamente mantenere lo stato di decoro, ordine e pulizia all'interno dell'area di cantiere e provvedere al continuo monitoraggio del buono stato della recinzione di cantiere e della relativa cartellonistica;

8. l'Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia immediata delle strade che i propri mezzi dovessero sporcare al loro passaggio anche in tutte le aree fuori dalla recinzione di cantiere prima di dare inizio ai lavori l'Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo fotografico dell'area e darne copia alla D.L. su supporto digitale;

9. ogni settimana l'Appaltatore dovrà produrre un rilievo fotografico che attesti l'avanzamento dei lavori e darne copia alla D.L. su supporto digitale;

10. qualsiasi variazione di esecuzione (lavorazioni o materiali) non prevista dal progetto o dal capitolato dovrà essere preventivamente segnalata, discussa e approvata dalla D.L. per poter essere ritenuta valida;

11. l'Appaltatore è tenuto a comunicare l'avvenuta esecuzione delle lavorazioni salienti alla D.L. e richiederne il controllo e la verifica prima di procedere con altre lavorazioni che impediscano il successivo controllo delle suddette. A titolo esemplificativo prima di procedere con la stesura delle guaine di impermeabilizzazione, dovrà informare e attendere che la D.L. abbia verificato la corretta esecuzione del sottofondo;

12. l'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese tutti i sondaggi, carotature, prove sui

materiali che la D.L. riterrà opportuna al fine della verifica delle attività svolte.

13. Rispettare il Codice etico di AFC Torino S.p.A. pubblicato sul profilo di committenza di AFC.

14. Durante l'esecuzione dei lavori, si richiede inoltre all'Appaltatore la formalizzazione delle presenze giornaliere del personale proprio e dei subappaltatori/lavoratori autonomi in cantiere attraverso trasmissione settimanale del foglio presenze in cantiere.

Tutte le attività di qualsiasi lavorazione che producano materiali di risulta derivanti da scavi, demolizioni e rimozioni, salvo specifiche indicazioni della D.L., dovranno essere comprensive di trasporto alle pp.dd. e smaltimento. La terra di scavo dovrà essere trattata secondo normativa vigente.

Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni della Città di Torino contenute nelle delibere e regolamenti di seguito citati:

Città di Torino - deliberazione della giunta comunale 25 luglio 2006, oggetto: disciplina della circolazione stradale nei cimiteri cittadini (Monumentale e Parco). Istituzione del "divieto di circolazione" e prescrizioni;

Città di Torino, Regolamento Comunale N. 331 - Esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte dei concessionari del sottosuolo.

Estratto D.G.C. sulla disciplina della circolazione stradale nei cimiteri cittadini:

La regolamentazione della circolazione veicolare nei cimiteri di Torino pone diverse problematiche dovute alla specificità del contesto, concepito essenzialmente per il transito pedonale, con vialetti di sezione limitata, privi di marciapiedi laterali, assimilabili ai viali interni di un parco cittadino piuttosto che a sedimi stradali concepiti per il transito veicolare.

Al fine di consentire una definizione puntuale delle regole di accesso e della circolazione pedonale e veicolare, risulta opportuno sottoporre i cimiteri cittadini alle disposizioni contenute nel Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione.

I cimiteri infatti sono soggetti al regime di demanio pubblico inalienabile ai sensi dell'art. 824, comma 2, del Codice Civile, conseguentemente i loro sedimi possono essere inquadrati nella disciplina dell'art. 2, comma 1, del citato Codice che recita: "ai fini delle applicazioni delle norme del presente Codice si definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli...".

Avuto, quindi, riguardo alle condizioni generali precedentemente espresse è necessario istituire all'interno dei cimiteri cittadini, già delimitati dalle proprie recinzioni, il divieto generale di accesso e di circolazione veicolare salvo che per i mezzi del Comune, di AFC Torino S.p.A. e dei servizi d'emergenza e forze dell'ordine. In relazione alle condizioni delle strutture cimiteriali potranno altresì accedere:

-gli autofurgoni destinati al trasporto di salme per lo svolgimento dei servizi, come definiti dall'articolo 54, co. 1, lett. g) del citato Codice della strada e dall'articolo 30, co. 2, lett. e) della legge 6 giugno 1974, n. 298, ed i veicoli autorizzati all'accompagnamento dei cortei;

-gli autoveicoli delle imprese che svolgono lavori per conto del Comune, di AFC Torino S.p.A., con massa limite complessiva a pieno carico sino a 7,5 t., e di privati, con massa limite complessiva a pieno carico sino a 3,5 t., salvo deroghe che verranno rilasciate di volta in volta da AFC Torino S.p.A., previa verifica del percorso da effettuare.

-i veicoli al servizio di persone invalide in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 188 del vigente Codice della strada che espongono il relativo contrassegno o di autorizzazione e relativo contrassegno rilasciato da AFC Torino S.p.A. per autoveicoli (anche autopubbliche) per l'accompagnamento di persone che abbiano compiuto ottanta anni, che presentino evidenze di ridotta capacità di deambulazione autonoma o che ne producano certificazione medica;

-i veicoli degli organi di polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso.

Tutti i veicoli di cui sopra dovranno circolare ad una velocità non superiore a 15 Km/h.

Godranno del diritto di precedenza, sull'intera carreggiata, i pedoni ed i cortei funebri.

I veicoli di privati ed imprese potranno sostare all'interno dei cimiteri esclusivamente negli spazi individuati da AFC Torino S.p.A. e non ne sarà consentita la permanenza nell'orario di chiusura.

La circolazione delle biciclette sarà consentita solo sui sedimi stradali in asfalto o pavimentati, con divieto di percorrenza, nei complessi loculi, sugli stradini interni ai campi e sui percorsi a ghiaia. Nella settimana precedente alla Ricorrenza dei Defunti verrà interdetta la circolazione di autoveicoli privati, salvo esigenze eccezionali ed inderogabili che verranno riconosciute ed autorizzate da AFC Torino S.p.A., previa verifica del percorso da effettuare.

Le prescrizioni e le limitazioni di cui sopra entreranno in vigore successivamente all'adozione dei provvedimenti attuativi e potranno essere ulteriormente dettagliate e precisate nella specifica disciplina della circolazione.

E' facoltà del Comune o di AFC Torino S.p.A.:

- di limitare parzialmente o inibire temporaneamente l'accesso in relazione a particolari evenienze (eventi climatici, manifestazioni, realizzazione d'opere particolarmente invasive, ecc.);
- di individuare i percorsi dei veicoli per ogni tipologia di utenza;
- di istituire delle aree di sosta.

Detti interventi, al pari della disciplina di cui sopra, dovranno essere portati a conoscenza degli interessati mediante segnaletica a norma del vigente Codice della strada, da apporsi con anticipo di almeno 48 ore, a cura di AFC Torino S.p.A.

Si evidenzia, altresì, l'opportunità di disciplinare congruamente, sotto il profilo dell'impatto sulla viabilità, le opere o depositi nonché l'apertura di cantieri. A tal fine, in considerazione dell'inquadramento della materia come sopra esposto, si renderà opportuno richiamare i contenuti dell'articolo 21 del vigente Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e degli articoli da 21 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Il rilascio dei relativi titoli concessori ed autorizzatori sarà di competenza di AFC Torino S.p.a.

Inoltre la circolazione è vietata ai veicoli che svolgono lavori per conto del Comune di Torino o di AFC Torino S.p.A., con massa limite complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. ed ai veicoli privati di massa limite complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., salvo deroghe che verranno rilasciate di volta in volta da AFC Torino S.p.A.

L'Appaltatore dovrà garantire, sotto la propria responsabilità, l'acquisizione di tutte le autorizzazioni da parte di Enti ed Organi competenti, necessarie per l'installazione e l'impiego di strutture provvisorie e mezzi od apparecchi di sollevamento di qualsiasi tipo, nonché l'esecuzione delle necessarie manutenzioni e dei relativi collaudi. Sarà altresì a carico della Ditta appaltatrice l'attuazione di tutti i provvedimenti e di tutte le condizioni atte ad evitare infortuni secondo le leggi vigenti ed a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento di AFC Torino S.p.A., della Città e della Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, che i dipendenti siano forniti di un cartellino identificativo (badge), nel quale risultino il nome della Ditta appaltatrice, il nome - cognome - fotografia e qualifica e data di assunzione dell'addetto. Detto cartellino dovrà essere esposto in modo visibile per consentire l'identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante oltreché dell'Appaltatore. Chiunque non esponga il cartellino dovrà essere allontanato dal cantiere a cura del Direttore di cantiere.

Nel caso di dubbi sull'identificazione del personale operante, il DL potrà richiedere, per i controlli del caso, l'intervento dei Vigili Urbani o, se necessario, anche quello della Direzione provinciale del Lavoro e dell'ASL competente.

Tale disposizione risulta obbligatoria per tutto il personale addetto ai lavori, a qualunque titolo impegnato nel cantiere (Subappaltatori, Ditte individuali, ecc.).

L'Appaltatore sarà tenuto alla applicazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, dell'art.36 bis, l.248/2006 s.m.i., dall'art.5, l.136/2010 (vedasi artt.18 e 20, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Oltre agli obblighi ed oneri generali di cui sopra, e a quelli particolari previsti dal presente Capitolato, saranno a carico e spese dell'Appaltatore e pertanto da valutare ai fini della formulazione dell'offerta in sede di gara:

- il conseguimento di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, compresi eventuali permessi di transito degli automezzi del cantiere;

- l'esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, telefono e simili necessari all'installazione sia del cantiere "base" che di tutti quelli itineranti che via via saranno predisposti per la realizzazione delle lavorazioni richieste, l'onere per i relativi consumi, oltre che i collegamenti a terra di elementi metallici, quali ponteggi, gru ecc.;
- l'installazione e l'impiego di tutti i mezzi d'opera e le attrezzature occorrenti per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere e quant'altro possa utilmente occorrere per la corretta esecuzione delle opere, come ad esempio rampe provvisorie per il trasporto dei materiali e tavolati di ripartizione dei materiali e delle attrezzature necessarie;
- la fornitura dei baraccamenti prefabbricati per il personale di cantiere ad uso spogliatoio, servizi igienici e mensa, secondo quanto richiesto in corso d'opera dal Direttore Lavori/Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- l'obbligo di fornire ed impiegare nel cantiere il personale tecnico e le maestranze formate, secondo le particolari qualifiche, nella misura necessaria per eseguire con regolarità e celerità i lavori appaltati. L'insufficiente disponibilità di personale, di attrezzature e mezzi d'opera potrà costituire, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta appaltatrice;
- i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, protezioni in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- la fedele esecuzione delle opere secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori in conformità al Capitolato Speciale e suoi allegati, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto esecutivo posto a base di gara e a quanto richiesto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero chiari. In ogni modo l'Appaltatore non dovrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- la collaborazione, durante l'esecuzione dei lavori, con altre eventuali Ditte che operano contemporaneamente in cantiere, le ditte subappaltatrici, quelle di competenza delle Aziende erogatrici di energia elettrica, acqua, ecc., quelle per l'esecuzione delle opere escluse dal presente Capitolato, fornendo, per quelle parti di loro pertinenza, tutte le indicazioni necessarie e l'assistenza, controllando mediante propri incaricati che l'esecuzione dei lavori venga fatta nel rispetto del progetto, dell'edificio, dell'area e delle opere già eseguite ed intervenendo tempestivamente in caso negativo, così da evitare contrattempi, rotture, rifacimenti, ecc.;
- una esauriente documentazione fotografica di dettaglio durante l'esecuzione dei lavori più significativi. Come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, delle prove che verranno ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresi i prelievi e la confezione dei campioni, le analisi di laboratorio e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione dei lavori o dal Collaudatore statico sulle opere in calcestruzzo semplice o armato, murature e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che verrà datato e conservato;
- tutte le protezioni dei manufatti esistenti con teli e quant'altro ritenuto necessario durante l'esecuzione dei lavori;
- la sorveglianza continua del cantiere, dalla data di consegna dei lavori a quella di riconsegna dell'opera alla Committenza, tenuto conto che l'Appaltatore sarà responsabile della gestione in sicurezza del cantiere e della preservazione dei beni e di quanto in esso contenuto per tutta la durata dei lavori;

- l'apposizione della cartellonistica di cantiere e di sicurezza da concordare con la Direzione lavori. Tale cartellonistica sarà in laminato, dotata delle informazioni tecniche e delle immagini opportunamente plastificate sul supporto, o serigrafate e sarà realizzata con le forme, le dimensioni, i colori, le informazioni tecniche e i contenuti prescritti dal "Manuale dei Cantieri" adottato dalla Città di Torino;
- l'assicurazione contro qualsiasi rischio di esecuzione dei lavori del cantiere dalla data di consegna fino a quella del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché per ogni forma di responsabilità civile per danni a terzi e cose di terzi;
- il libero accesso al cantiere a tutte le persone addette alla conduzione dei lavori e, su richiesta della stessa Direzione Lavori, a qualunque altra Impresa esecutrice di lavori esclusi dall'appalto, ma comunque connessi con la realizzazione delle opere oggetto del presente Capitolato;
- la messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la continuità e la sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale, sulle vie pubbliche e private attigue al cantiere;
- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione lavori, ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada, decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione, D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
- l'esecuzione, ove necessario, di ponti di servizio e puntellature per la costruzione, la riparazione e la demolizione di manufatti, al fine di garantire la sicurezza degli edifici circostanti e dei lavoratori;
- l'onere conseguente ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, per qualsiasi causa da essi dipendenti;
- l'eduzione delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive correnti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale e dalle opere;
- la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificano negli scavi, nei reinterri, alle provviste, alle attrezzature ed a tutte le opere provvisoriale, e i danni a terzi, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- la manutenzione, fino all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, delle opere eseguite secondo il presente Capitolato Speciale. Fino al termine del suddetto periodo, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere tempestivamente a sue spese per riparare rotture o imperfezioni che potrebbero manifestarsi per difetto di montaggio, di esecuzione, di funzionamento, o per scadente qualità dei materiali;
- l'aggiornamento degli eventuali elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, previa approvazione della Direzione Lavori;
- il completo sgombero del cantiere, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori, di tutti gli impianti provvisoriale, mezzi d'opera e materiali residui;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e gli eventuali ripristini delle aree esterne, nonché la pulizia fine dei locali realizzati affinché possano essere immediatamente utilizzati;
- l'allestimento dei piani per la rimozione e lo smaltimento di eventuali materiali contenenti amianto, da consegnare in copia all'A.S.L. come previsto dal d.lgs. 81/08;
- il conferimento dei rifiuti presso discarica autorizzata a propria cura e spese;
- l'assistenza per l'avviamento ed il funzionamento iniziale degli impianti eventualmente realizzati, per tutto il tempo necessario alla messa a regime dei medesimi, compresi i materiali d'uso e la manodopera qualificata;
- l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'Impresa appaltatrice a termini di contratto;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei

manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Ente appaltante e per i quali competono, a termini di contratto, all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

- la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta tranne che per l'impiego di personale addetto agli impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- l'esecuzione di campionature di materiali e di singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- ogni altro onere generale o particolare derivante dai singoli articoli del presente Capitolato Speciale e di quelli in esso richiamati, facenti parte del contratto, e da tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti, Norme e disposizioni applicabili ai lavori di cui al presente appalto;
- al fine di limitare i rischi di incendio, l'Impresa appaltatrice dovrà adottare i criteri più opportuni per lo stoccaggio del materiale infiammabile, predisponendo alcuni mezzi di estinzione portatili nelle zone di stoccaggio a rischio incendio secondo le indicazioni del D.L./C.S.E.;
- la ricezione, scarico e trasporto materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

Nel caso di interventi eseguiti sugli impianti, a lavori ultimati, l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico-funzionale secondo le modalità di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37 attestante, per ciascun intervento eseguito, che gli impianti, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, sono perfettamente rispondenti alla vigente legislazione primaria e secondaria.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere firmate da un tecnico abilitato alle certificazioni e iscritto all'Albo Professionale.

E' onere dell'Appaltatore l'invio di istanze, richiesta di autorizzazioni, notifiche e deposito degli atti progettuali e delle certificazioni presso tutti gli organismi territoriali previsti dalla Legge.

Gli atti di legge emessi per conto di AFC Torino S.p.A. e relativi a lavori eseguiti sulle proprietà della Città (in particolare le certificazioni di conformità sugli impianti rilasciate dagli installatori ai sensi dell'art. 7 del citato D.M. n. 37/2008), dovranno essere ad essa intestate.

L'Appaltatore dovrà infine, al termine dei lavori e contestualmente alla firma del certificato di ultimazione lavori, presentare alla Direzione lavori i seguenti elaborati e documenti:

- i progetti costruttivi aggiornati delle opere strutturali ed impiantistiche *as built* realizzate;
- Nell'eventualità vengano effettuati interventi su impianti, le dichiarazioni di conformità, in triplice copia, rilasciate da installatori regolarmente abilitati, relative agli impianti tecnologici di cui al secondo comma dell'art. 5 del D.M. 37/2008, che dovranno essere corredate dagli allegati obbligatori, in particolare da una relazione contenente le tipologie dei materiali impiegati e dal progetto dell'impianto (ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5 del D.M. 37/2008). In tali dichiarazioni dovrà essere specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente legislazione, per quanto riguarda la marchiatura CE delle apparecchiature elettriche;
- tutte le dichiarazioni scritte di garanzia richieste nel presente Capitolato Speciale e negli eventuali allegati al progetto;
- i certificati relativi alle prove eseguite sui campioni di calcestruzzo e sulle armature metalliche, come richiesto dalla vigente normativa;

- le certificazioni di tutti i materiali utilizzati e delle apparecchiature, complete delle descrizioni delle specifiche funzionali più importanti redatte dalle Case Costruttrici, nonché i manuali di conduzione e manutenzione relativi;

- ogni documentazione probatoria per la richiesta di eventuali Certificati di Prevenzione Incendi e delle licenze d'impianto e d'esercizio degli impianti tecnologici.

E' fatto divieto all'Appaltatore e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante.

Articolo 36. Attività progettuali integrative

L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica della realizzazione delle opere ad esso ordinate.

Incombe sull'Appaltatore l'onere di provvedere, a sua cura e spese, alla redazione di quanto segue, da presentare alla D.L. contestualmente alla consegna dei lavori (nel caso di consegna dei lavori sotto riserva di legge, la presentazione va effettuata prima della stipulazione di contratto):

- piano operativo di sicurezza;
- elenco delle imprese presenti in cantiere e nominativo dei lavoratori impegnati; aggiornamento di tale elenco ogni qualvolta si consente l'accesso al cantiere a lavoratori autonomi, imprese subappaltatrici, lavoratori dipendenti;
- dichiarazione di presa visione del piano di sicurezza da parte del RLS aziendale;
- dichiarazione di presa visione del piano di sicurezza da parte di tutti i subappaltatori e lavoratori autonomi impegnati nel cantiere.

Inoltre, contestualmente all'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre i seguenti documenti:

- progettazione delle opere provvisorie necessarie;
- campionatura di tutti i materiali e presentazione di schede tecniche e di sicurezza;
- effettuazione del rilievo delle misure in sito, prima delle eventuali demolizioni;
- redazione dei dettagli di officina e di montaggio più significativi (es. strutture in ferro, ...);
- prelievo dei provini ed effettuazione delle prove distruttive;
- certificazioni e omologazioni delle forniture;
- certificazioni ai sensi del dm 37/08 di tutti gli impianti realizzati e modificati.

Al termine degli interventi l'Appaltatore dovrà consegnare, contestualmente alle certificazioni di conformità, gli *as built* delle opere realizzate (impiantistiche ed edili).

Torino, maggio 2023

Il Progettista

.....